

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 19.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023. (23R00060) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 20.

Legge di stabilità provinciale 2023. (23R00061) Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 21.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025. (23R00062) Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio 2016 e disposizioni urgenti di carattere finanziario. (23R00015) Pag. 21


REGIONE SICILIA

LEGGE 13 dicembre 2022, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024. (23R00076) Pag. 28

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 19.

Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie. (23R00077) Pag. 32





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 19.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: «strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «o socio-sanitarie».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) soggetti in possesso dei requisiti necessari, accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.»

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando i requisiti professionali previsti dalla normativa statale, la Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi necessari ai fini dell'accREDITAMENTO dei soggetti previsti dal comma 1, lettera *b*).»

4. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 è abrogata.

5. Nella lettera *c*) del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 le parole: «di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui uno con qualifica di dirigente o di direttore, operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria o socio-sanitaria».

6. La lettera *d*) del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 5 del 2016 è sostituita dalla seguente:

«*d*) da due dirigenti psicologi operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;».

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia socio-sanitaria

1. Nella rubrica dell'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: «Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: «Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea fino al 31 dicembre 2023, il comma 464-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica».

3. Nel comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: «missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)» sono sostituite dalle seguenti: «missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)».

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. La rubrica dell'art. 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica e fabbisogno di personale».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«3-bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari adotta un piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale. Il piano può essere oggetto di aggiornamento annuale.»

3. Alla fine del comma 6-sexies dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: «Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore.»

4. Il comma 3-bis dell'art. 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come inserito dal comma 2, si applica a partire dall'anno 2023, con riferimento ai fabbisogni relativi all'anno 2024.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 55 (Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

1. Alla fine della rubrica dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 sono inserite le parole: «, salute e benessere animale».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto previsto da questo articolo, le funzioni nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nonché in quelle di farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria e protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.»

3. Il comma 2 dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle materie dei commi 1 e 1-bis, sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee. Nell'esercizio di tali funzioni la Provincia adotta, sulla base del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 27 del 2021 e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il Piano provinciale integrato dei controlli che contiene altresì le modalità per la supervisione da parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis.»

4. Nel comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: «per lo svolgimento delle proprie funzioni nella materia, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare,» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale,».

5. Nel comma 4 dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: «Il comitato è sentito obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di competenza della Giunta provinciale. Il comitato e i singoli esperti esterni svolgono comunque attività consultiva nella materia, su richiesta della Provincia; in particolare, su richiesta della struttura provinciale competente, il comitato e i singoli esperti svolgono attività istruttoria, consultiva e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale.» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato, su richiesta della struttura provinciale competente, svolge attività consultiva, istruttoria e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis.»

6. Il comma 5 dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è abrogato.

7. Dopo il comma 5 dell'art. 55 della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

«5-bis. Il comitato per la sicurezza alimentare nominato nel corso della XVI legislatura resta in carica fino alla fine di detta legislatura e comunque fino alla nomina del comitato per la sicurezza alimentare e la salute e il benessere animale.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: «Alta formazione professionale, istruzione tecnologica superiore e percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore».

2. Dopo l'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 67.1 (Istruzione tecnologica superiore). —

1. Per potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, favorendo la corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, in alternativa a quanto previsto dall'art. 67, anche progressivamente per le diverse aree tecnologiche, la Provincia può attivare il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, da realizzare attraverso gli istituti tecnologici superiori (ITS academy).

2. Con regolamento possono essere stabiliti gli standard di riferimento delle figure professionali, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi previsti dal comma 1, anche in relazione agli standard nazionali per gli istituti tecnologici superiori, nonché ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»

Art. 6.

Modificazione dell'art. 76 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 4 dell'art. 76 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «la Provincia può concedere» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia, nei limiti di costo a studente stabilito per la scuola provinciale, concede».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di progressioni economiche

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni straordinarie per le progressioni economiche). — 1. In attesa della definizione del sistema permanente di valutazione quale criterio ne-



cessario per la definizione delle progressioni economiche orizzontali, la Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 59 della legge sul personale della Provincia 1997, impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, per la definizione in via straordinaria, per il solo triennio 2019-2021, di specifici criteri per le progressioni economiche orizzontali dell'area personale ausiliario tecnico amministrativo, assistente educatore, insegnanti e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e insegnanti della formazione professionale. A tal fine nella determinazione delle direttive la Giunta è tenuta a indicare quale criterio utile, in particolare, l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione del personale interessato all'applicazione di questo articolo ed individuato dalla stessa.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE,
DI TURISMO E DI SPORT

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

1. Nel comma 4-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: «, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale n. 14 del 2014» sono soppresse.

2. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

«4-*ter*. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi internazionale e d'incremento dei prezzi, il comma 4-*bis* si applica anche nell'anno 2023 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda, comunque non antecedenti il 1° luglio 2021. Limitatamente all'anno 2023, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli aiuti previsti agli articoli 3, 7, 24-*quinqies*, 24-*sexies* e 24-*duodecies* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. Per il 2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inoltre, è possibile ricorrere alla procedura automatica anche per gli interventi previsti dall'art. 4 della stessa legge provinciale.»

Art. 9.

Integrazione dell'art. 7-bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 dopo le parole: «Le agevolazioni sono concesse» e inserita la seguente: «anche».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «agli esercizi 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «agli esercizi 2020, 2021 e 2022».

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. Se il progetto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'art. 16-*bis*, comma 1.»

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare, in esito alla valutazione preliminare prevista dall'art. 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 o dopo il rilascio del provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, se dovuto.»

4. Dopo il comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applica la legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.»

5. L'art. 11 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Progetto di coltivazione di aree di proprietà comunale). — 1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell'art. 10 o altre aree estrattive di sua proprietà il comune, ai fini del rilascio della concessione mediante le procedure stabilite dall'art. 12, predispone e approva un progetto di coltivazione di livello definitivo da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale ai sensi, dell'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, e il relativo disciplinare di concessione.



2. Il soggetto individuato con le modalità previste dall'art. 12 presenta la domanda per la concessione alla coltivazione di cava, corredata dal progetto previsto dal comma 1, al comune competente per l'inoltro al comitato cave, se il progetto non deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o presenta la domanda di provvedimento autorizzatorio unico provinciale, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale.

3. La concessione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico provinciale se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o, negli altri casi, dopo aver acquisito il parere del comitato cave secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

4. Le varianti al progetto di coltivazione sono predisposte dal concessionario che le sottopone alla verifica di assoggettabilità a VIA. Per la modifica della concessione alla coltivazione di cava si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3.»

6. Nel comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «ai sensi dell'art. 11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 11».

7. L'art. 13 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Beni di uso civico*). — 1. Se l'area estrattiva è in tutto o in parte soggetta a vincolo di uso civico, per la parte interessata, oltre a quanto previsto da quest'articolo, si applicano le disposizioni che disciplinano la gestione di beni di uso civico.

2. La sospensione del vincolo di uso civico, disposta ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale sugli usi civici 2005, ha una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'art. 12. La sospensione del vincolo di uso civico è disposta dal soggetto gestore di uso unitamente all'approvazione del progetto di coltivazione dei lotti da assegnare, e decorre dalla data di efficacia del provvedimento di concessione alla coltivazione di cava rilasciato ai sensi dell'art. 11, comma 3.

3. Il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'art. 12 vale anche come corrispettivo per la sospensione del diritto di uso civico e la cauzione prevista dall'art. 8, comma 5, è prestata a favore del soggetto gestore di uso civico.

4. Il soggetto gestore di uso civico predispone e approva il progetto di coltivazione del lotto ai sensi dell'art. 11, comma 1, con il relativo disciplinare di concessione, e procede alla scelta del contraente con le modalità stabilite dall'art. 12. Il soggetto individuato con le modalità previste dall'art. 12 presenta la domanda per la concessione alla coltivazione di cava, corredata dal progetto previsto da questo comma, al soggetto gestore di uso civico per l'inoltro al comitato cave se il progetto non deve essere sottoposto a VIA o presenta la domanda di PAUP, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla

valutazione d'impatto ambientale 2013, se il progetto deve essere sottoposto a VIA. La concessione alla coltivazione di cava è rilasciata dal soggetto gestore di uso civico con le modalità dell'art. 11, comma 3.

5. Le varianti al progetto di coltivazione sono predisposte dal concessionario che le sottopone alla verifica di assoggettabilità a VIA. Per la modifica della concessione alla coltivazione di cava si applica la procedura prevista dal comma 4.

6. Il soggetto gestore di uso civico svolge, in luogo del comune, le attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 1-ter, comma 1-ter, e dall'art. 27, commi 3, 4, 6, e dall'art. 27-bis, comma 2. Spetta inoltre al soggetto gestore di uso civico assumere i provvedimenti di decadenza e revoca della concessione.

7. Nei casi previsti dall'art. 32, comma 2, il comune acquisisce il parere del soggetto gestore dell'uso civico prima di emettere l'ordinanza relativa all'esecuzione del programma di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza, il soggetto gestore di uso civico provvede a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.

8. Il soggetto gestore di uso civico e il comune possono, anche in deroga a quest'articolo, stipulare convenzioni per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo, regolando i relativi rapporti economici. La convenzione è sempre stipulata quando l'area estrattiva da assegnare è solo parzialmente soggetta al vincolo di uso civico.»

8. Dopo il comma 7 dell'art. 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«7-bis. Alle varianti e agli aggiornamenti dei progetti di coltivazione previsti da questo articolo si applica l'art. 11, comma 4. Resta fermo il rispetto del limite di volume e della durata della concessione in essere.»

9. Nella lettera c bis) del comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, con le modalità definite dal regolamento previsto dall'art. 13, comma 2-bis,» sono soppresse.

10. Dopo il comma 7-quinquies dell'art. 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«7-sexies. Con riguardo alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 19 del 2022 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023), lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 27, commi 3, 4, 6, e dall'art. 27-bis, comma 2, nonché l'assunzione dei provvedimenti di decadenza e revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 28 restano di competenza del soggetto che ha rilasciato la concessione.»



Art. 12.

*Disposizione transitoria
concernente le aziende per il turismo*

1. La deroga prevista dall'art. 26, comma 5, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 13.

*Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002,
n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: «dagli articoli 25 e 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, 37-ter e 48-bis».

2. Nel comma 1 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: «la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'art. 5, agli esercizi extra-alberghieri dell'art. 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell'art. 37-bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio».

3. All'inizio del comma 2 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: «I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e».

4. Nel comma 2-bis dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: «alloggi per uso turistico» sono inserite le seguenti: «dell'art. 37-bis».

5. Il comma 3 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all'art. 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev'essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e un facile riconoscimento da parte degli utenti.»

6. Il comma 4 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo.»

7. Il comma 4-bis dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 37-ter, commi 2, 2-bis e 3, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio.»

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, gli alloggi per uso turistico dell'art. 37-bis i cui dati sono già stati acquisiti dalla Provincia nell'ambito del proprio sistema informativo del turismo prima dell'entrata in vigore del presente art. conservano il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) loro attribuito. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'art. 37-ter, comma 4, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 stabilisce anche la data da cui iniziano ad applicarsi le modifiche apportate da quest'articolo.

Art. 14.

*Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012,
n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente:

«d) “allestimenti mobili”: tende, *caravan*, *roulotte*, *autocaravan*; sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, nonché ulteriori allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di esecuzione;».

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente:

«f) “unità abitative”: camere, *junior suite*, *suite*, nonché appartamenti e *bungalow* con servizio autonomo di cucina, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto a quelle previste alla lettera d), i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;».

3. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secon-



do quanto disposto dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «devono rispettare le superfici minime previste dal regolamento di esecuzione».

4. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.» sono sostituite dalle seguenti: «*Caravan, roulotte, autocaravan*, case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola.»

5. Nel comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le strutture leggere e le tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere realizzate con materiali costruttivi leggeri e non avere alcun collegamento permanente al terreno.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il regolamento può demandare a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle case mobili, delle strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e degli allestimenti mobili di servizio anche per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale.

2-ter. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva che ne assicura le condizioni di conformità e di sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.»

7. Il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

«5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio e il numero di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con le modalità previste per la classificazione dall'art. 12.»

8. Dopo la lettera *k*) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti:

«*k-bis*) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione dei requisiti e delle caratteristiche previsti per le unità abitative e le strutture fisse d'appoggio;

k-ter) il pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di violazione della percentuale prevista per le unità abitative, gli allestimenti mobili e le strutture fisse d'appoggio;

k-quater) il pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti per gli allestimenti mobili; ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente sospende l'attività e diffida l'interessato a ripristinare le condizioni di legittimità nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività;».

Art. 15.

Integrazione dell'art. 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione di un marchio da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da essi resi, anche al fine di qualificare l'offerta turistica trentina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e dell'art. 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della Provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).»


Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

1. Il comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto attiene alla vigilanza sull'esercizio delle piste si applica quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).»

2. Nel comma 2 dell'art. 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: «Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, del provvedimento di cui all'art. 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 55 il servizio competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dal comma 1 la struttura provinciale competente in materia di piste da sci».



3. Nel comma 1 dell'art. 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: «Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano» sono inserite le seguenti: «le sanzioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 40 del 2021 e».

4. Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'art. 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogate.

5. Il comma 2 dell'art. 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è abrogato.

6. Nel comma 5 dell'art. 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: «spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dall'art. 52, comma 1, spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di piste da sci».

Art. 17.

Integrazione dell'art. 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 41 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

«2-*ter*. Le concessioni individuate dal comma 2-*bis* sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 in coerenza con la disciplina statale.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, DI LAVORI PUBBLICI, DI TERRITORIO, DI PROTEZIONE CIVILE E DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Nella lettera *d*) del comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «e a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, ai soggetti disabili e ai relativi accompagnatori».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Con specifico regolamento sono stabiliti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e di adeguata sicurezza, i dati personali appartenenti a particolari categorie di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e le operazioni effettuate per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 2-*sexies*, comma 2, lettere *l*) e *m*), del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, connesse al riconoscimento delle agevolazioni e delle deroghe previste ai sensi del comma 5, lettera *d*), nonché le relative misure di sicurezza adottate.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Se il progetto di taglio è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'art. 60, comma 3, la trasmissione al proprietario o gestore di bosco del progetto di taglio da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste costituisce di per sé autorizzazione ai sensi del comma 2 e non dev'essere presentata la SCIA nei casi previsti dal comma 3. Resta fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 39 in materia di valutazione d'incidenza.

3-*ter*. I commi 2 e 3 non si applicano se il progetto di taglio relativo a foreste demaniali provinciali è predisposto dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali.»

Art. 19.

Modificazione dell'art. 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 sono inserite le parole: «Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale.»

Art. 20.

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno; in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche, la Giunta provinciale può approvare aggiornamenti semestrali del medesimo. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.»

2. Il comma 3-*bis* dell'art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso.»



Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo la lettera d-*novies*) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«d-*decies*) gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili di cui all'art. 78, comma 3-*bis*.»

2. Nella lettera g) del comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «le coperture dei plateatici» sono sostituite dalle seguenti: «i plateatici e le loro coperture».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l'ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall'art. 7, comma 8, lettera b).»

4. Nel comma 3-*bis* dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «, destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero» sono sostituite dalle seguenti: «ed è calcolato con riferimento al volume edilizio di ciascuna struttura ricettiva».

5. Fino al 30 giugno 2023 continua ad applicarsi l'art. 43 (Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e sono prorogate le autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo articolo. Dopo tale data si applica l'art. 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dal comma 2, e le disposizioni comunali relative ai plateatici con esso compatibili.

Art. 22.

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. L'alinea della lettera a) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«a) l'autorizzazione unica territoriale comprende le seguenti autorizzazioni e si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato uno dei provvedimenti indicati nel numero 1):».

2. Alla fine del numero 1) della lettera a) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «o dal regolamento».

3. La lettera c) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«c) è disciplinato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, anche in deroga alla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale con riguardo alle autorizzazioni previste dalla lettera a), numero 1):».

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge il decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 in materia di autorizzazione unica territoriale), è modificato per adeguarlo alle modificazioni previste da quest'articolo, individuando inoltre la data a partire dalla quale si applica la nuova disciplina per il rilascio dell'autorizzazione unica territoriale. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge, compresa la disciplina transitoria prevista dall'art. 15 del medesimo regolamento.

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* (Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). — 1. Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la Provincia predispone i progetti dei piani di emergenza esterna previsti dall'art. 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), sulla base dei dati messi a disposizione



dai gestori degli impianti. I progetti sono predisposti d'intesa con il commissario del Governo per la parte in cui è previsto l'utilizzo dei mezzi di intervento dello Stato, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, e con gli enti locali interessati; i progetti, inoltre, sono sottoposti a valutazione da parte del comitato provinciale di prevenzione degli incendi.

2. Il piano di emergenza esterna è predisposto per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti d'interesse provinciale che per localizzazione, qualità e quantità dei rifiuti possano dar luogo a incidenti con conseguenze di particolare entità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti per i quali dev'essere predisposto il piano di emergenza esterna e definisce modalità e termini per la sua elaborazione. Sono esclusi dall'obbligo di redazione dei piani di emergenza esterna gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

3. Il piano di emergenza esterna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato a intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

4. La Provincia provvede all'attuazione del piano di emergenza esterna; esercita, tramite le strutture competenti in materia di protezione civile, di antincendio, ambientali e sanitarie, le funzioni individuate dal piano in base alle competenze provinciali e assume, in coordinamento con i competenti organi e autorità statali e locali, la direzione unitaria degli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, secondo quanto previsto dall'art. 32.

5. Fino all'approvazione dei piani di emergenza esterna, per le finalità di questo articolo si fa riferimento agli strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale approvati alla data di entrata in vigore del medesimo articolo.»

2. Il comma 4 dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:

«4. L'attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni non può essere in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica può essere impiegato per compiti di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, il vigile del fuoco volontario può essere inquadrato all'interno dei corpi volontari con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari, con compiti diversi da quelli di soccorso pubblico e di supporto tecnico e logistico alle attività del corpo.»

3. Fatto salvo quanto previsto da questo comma e fermo restando l'obbligo di adeguamento degli statuti e dei regolamenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari,

l'art. 61, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2011, come sostituito dal comma 2, si applica a partire dall'entrata in vigore di questa legge e prevale sulle disposizioni difformi contenute negli statuti e nei regolamenti dei corpi volontari. I vigili del fuoco volontari che, alla data di entrata in vigore di questa legge, hanno un'età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni sono nuovamente impiegati nell'attività di soccorso pubblico previa richiesta dei medesimi e verifica dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza.

Art. 24.

Modificazioni dell'art. 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 7 dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».

2. Nel comma 7-bis dell'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Capo V

DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 25.

Modificazioni dell'art. 9-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: «da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni».

2. Nell'alinnea del comma 2 dell'art. 9-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «l'amministrazione dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto che effettua il controllo ai sensi del comma 1 dispone».

3. Nel comma 5 dell'art. 9-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 dopo le parole: «con deliberazione della Giunta provinciale,» sono inserite le seguenti «, che detta disposizioni attuative per l'applicazione della normativa statale in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive anche per quanto concerne le conseguenze ulteriori derivanti dall'accertamento della non veridicità o della mendacità delle dichiarazioni medesime,» e le parole: «può disporre che la persona che ha reso dichiarazioni non veritiere o ha omesso informazioni necessarie, oppure l'ente da essa rappresentato, sia escluso dall'accesso a un beneficio della stessa tipologia di



quella per cui sono state fornite dichiarazioni non veritiere. L'esclusione non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di decadenza.» sono sostituite dalle seguenti: «dispone che la persona che ha reso dichiarazioni mendaci oppure l'ente da essa rappresentato sia escluso per un periodo di due anni dall'accesso ad altri benefici economici concessi dal soggetto che ha effettuato i controlli ai sensi del comma 1.»

4. Il comma 6 dell'art. 9-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«6. In seguito all'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 i provvedimenti relativi alla concessione di benefici economici incoerenti con le previsioni di questo articolo che sono oggetto di contenzioso o per i quali non sono ancora scaduti i termini di ricorso alla data di approvazione della medesima sono modificati per renderli coerenti con questo articolo.»

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Disposizione transitoria relativa ai plateatici degli agriturismi

1. Fino alla data prevista dall'art. 21, comma 5, continua ad applicarsi l'art. 46, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), è abrogato.

2. Il comma 7 dell'art. 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), è abrogato.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00060

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 20.

Legge di stabilità provinciale 2023.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022*)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, DI CONTABILITÀ E DI ENTI LOCALI

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

«2-ter. Per l'anno d'imposta 2023, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro e riconosciuto, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale superiore a 15.000 euro.»

2. Nel comma 3-bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole:


«per il periodo d'imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2022 e 2023».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa».



2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituita dalla seguente:

«*a*) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze;».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, lettera *a*), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'art. 5, comma 2, lettera *a*), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, lettera *a*), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale.»

Art. 3.

Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera *e ter*) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

«*e ter* 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'art. 5, comma 6, lettera *a*), ed in ogni

caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera *e ter*), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 4-bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nel comma 3 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

2. Nel comma 4 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

3. Nel comma 5 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 concernente «Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022»

1. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale n. 7 del 2022 le parole: «Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimolo in 80.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali».

Art. 6.

Fondo emergenziale a sostegno della spesa corrente dei comuni

1. Al fine di sostenere i comuni nel fronteggiare le rilevanti ripercussioni finanziarie derivanti dalla crisi energetica in corso e dall'incremento in via generale dei prezzi ed assicurare conseguentemente il perseguimento delle finalità istituzionali dei medesimi con riferimento all'anno 2023, è istituito un fondo emergenziale a sostegno della spesa corrente dei comuni con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro. Il riparto è effettuato dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri individuati nell'ambito del protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).



Art. 7.

Integrazione dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le comunità possono destinare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni.»

Art. 8.

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo la lettera d bis) del comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

«d ter) gli effetti finanziari sui bilanci dei comuni derivanti dall'applicazione dell'art. 68.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).»

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, pari a 2.900.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 9.

Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di assunzioni degli enti locali

1. Alla fine del comma 3.2-bis dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «Se a una o più delle gestioni associate previste da questo comma partecipa anche la comunità, quest'ultima può assumere un'ulteriore unità di personale, con oneri a carico dei comuni aderenti alla gestione associata.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

1. L'art. 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia). — 1. Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente e tenuto conto del

trend demografico nel triennio successivo all'entrata in vigore di quest'articolo, gli enti locali, anche al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l'ente locale della provincia che procede all'assunzione;

b) abbia maturato al 31 dicembre 2022, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.

3. Gli enti locali possono prorogare corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 2, fino alla loro conclusione.»

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica) e di 190.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 11.

Estensione della definizione agevolata ai carichi affidati alla società Trentino Riscossioni Spa

1. I debiti non riscossi risultanti dai singoli carichi, relativi a entrate provinciali, anche tributarie, affidati alla società Trentino Riscossioni Spa fino al 30 giugno 2022, possono essere definiti in via agevolata ai sensi della disposizione concernente la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione contenuta nella legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», subordinatamente alla relativa approvazione, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima disposizione e solo se la stessa prevede la facoltà di estendere tale proce-



dura alle entrate regionali. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definite le procedure e ogni altro elemento necessario per l'attuazione di questo comma.

2. Gli enti territoriali della Provincia possono aderire alla medesima procedura di cui al comma 1 e alle medesime condizioni ivi previste, con riferimento ai debiti non riscossi risultanti dai singoli carichi relativi alle proprie entrate, anche tributarie, affidati alla società Trentino Riscossioni Spa fino al 30 giugno 2022, nel rispetto di quanto previsto dalla disposizione concernente la definizione agevolata di cui al comma 1 e solo se la stessa prevede la facoltà di estendere tale procedura agli enti territoriali. L'adesione alla procedura in esame è disposta con provvedimento dell'organo competente dell'ente territoriale, nell'ambito del quale saranno definite le procedure e ogni altro elemento necessario per l'attuazione di questo comma.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PROVINCIALE

Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di limiti di spesa per il personale provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 246.518.000 euro;
- b) per l'anno 2024 in 246.018.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 246.018.000 euro.»

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al computo scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 550.840.000 euro;
- b) per l'anno 2024 in 550.761.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 550.761.000 euro.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

«2-bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'art. 12 riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.»

4. Il comma 7 dell'art. 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è abrogato dal 1° gennaio 2023.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 13.

Integrazioni dell'art. 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2022 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i fini del comma 1, sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023 è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 1,5 milioni di euro da destinare al personale docente delle scuole a carattere statale nonché la spesa di 1,25 milioni di euro da destinare al personale del corpo forestale provinciale e del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2022 sono inserite le parole: «e per 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito della missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) nonché per 250 mila euro nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), e per 1 milione di euro nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile)».

Art. 14.

Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«6-bis. Per i fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la provincia, per il reclutamento di dirigenti, può utilizzare inoltre, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le graduatorie di pubblici concorsi banditi per qualifiche dirigenziali approvate dagli enti locali della Provincia autonoma di Trento.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63 e in coerenza con l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, nel caso di



cessazione di un incarico dirigenziale il nuovo dirigente a cui conferire l'incarico può essere individuato, con le modalità previste da questa legge per il reclutamento dei dirigenti, anche prima della cessazione, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In questo caso al nuovo dirigente è conferito, per la durata massima di due mesi, un incarico di supporto ai sensi dell'art. 15-bis, comma 4. Gli incarichi di supporto previsti da questo comma non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'art. 21, commi 1 e 7.»

Art. 15.

Tirocinio formativo per dirigenti scolastici

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni assunzionali dei dirigenti scolastici, la Giunta provinciale attiva il percorso di tirocinio formativo e la fase di verifica finale anche per i candidati che hanno superato positivamente il concorso di ammissione previsto dal corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1921 del 2017, e collocati oltre la trentaseiesima posizione nella graduatoria approvata con determinazione del dirigente del servizio reclutamento e gestione del personale della scuola.

Art. 16.

Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni

1. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997, l'atto organizzativo della Provincia previsto dall'art. 12-bis, comma 7, della medesima legge provinciale, istituisce le seguenti unità di missione temporanee:

a) un'unità di missione strategica aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'art. 12-quinquies, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 per favorire lo svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio delle iniziative relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC);

b) fino a due unità di missione semplice aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 12-quinquies, comma 3, della legge sul personale della Provincia 1997 per svolgere i compiti connessi all'organizzazione delle venticinquesime olimpiadi invernali e delle quattordicesime paralimpiadi invernali del 2026.

2. Gli incarichi dirigenziali conferiti per la direzione delle strutture di cui al comma 1 non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti di cui all'art. 21, commi 1 e 7, della legge sul personale della Provincia 1997.

3. In considerazione delle specifiche esigenze per le quali sono istituite, le strutture previste da quest'articolo cessano il 31 dicembre 2027.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 17.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), e di disposizioni connesse

1. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale n. 21 del 1987 le parole: «lettere b) e f) dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b) dipendenti».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale n. 21 del 1987 sono aggiunte le parole: «Ai docenti interni impegnati negli esami di qualifica o di diploma sono corrisposti compensi correlati alla funzione previsti dalla normativa statale per i componenti interni delle commissioni per gli esami di Stato.»

3. Alla fine della lettera k) dell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) sono inserite le parole: «e del comma 5 dell'art. 9».

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria). Per gli anni successivi alla copertura a regime, pari a 200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo IV


DISPOSIZIONI MATERIA DI SALUTE, DI POLITICHE SOCIALI, DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA E DI CULTURA

Art. 18.

Integrazioni dell'art. 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 6-sexies dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

«6-septies. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario provinciale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'art. 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le



selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo) intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Nell'assunzione sono tenuti in considerazione, nel seguente ordine di priorità:

a) l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di stabilizzazione;

b) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022;

c) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione in periodi diversi da quello indicato nella lettera b).

6-octies. Se vi sono graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale approvate in esito a procedure di reclutamento a tempo indeterminato e a procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6-septies, è data priorità alla graduatoria il cui bando o avviso è stato pubblicato prima.

6-novies. I commi 6-septies e 6-octies si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che gestiscono servizi socio-sanitari convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle condizioni previste dai medesimi commi: a tal fine l'anzianità di servizio prevista dal comma 6-septies si intende riferita al servizio svolto alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale o di un ente che gestisce servizi socio-sanitari convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con il servizio sanitario nazionale e i criteri di priorità previsti dal comma 6-septies, lettere a), b) e c), si intendono riferiti alla APSP che procede alla stabilizzazione.»

Art. 19.

Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023, per le finalità di armonizzazione con la contrattazione collettiva nazionale vigente, la spesa una tantum di 2.000.000 di euro e una spesa di 1.400.000 euro annui a regime a decorrere dal 2019, da

riconoscere secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2023 e di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 1.400.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 20.

Integrazione dell'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 concernente «Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro»

1. Dopo il comma 6-ter dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

«6-quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6-bis la Provincia può finanziare, entro limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari).

Art. 21.

Modificazione dell'art. 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato

1. Nel comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: «Per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023 e 2024».



2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 22.

Integrazione dell'art. 31-bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 31-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«1-bis. In ragione dell'incremento dell'inflazione nel corso del 2022, per consentire il pareggio dei bilanci delle aziende pubbliche di servizi alla persona che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, la Provincia può riconoscere un contributo di misura massima pari alla rivalutazione dei trattamenti fine rapporto relativi al personale dipendente. La concessione del contributo è connessa alla predisposizione di misure di contenimento della spesa riferite all'intero bilancio, programmate dalle aziende per l'anno 2023, tenuto conto anche delle direttive adottate annualmente dalla provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le condizioni e ogni altra previsione necessaria all'attuazione di questo comma.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

Art. 23.

Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

1. Per favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale la provincia, in via sperimentale, può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono nel 2023 in queste zone un incentivo economico, maggiorato per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore a trentacinque anni, per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto per un periodo di tre anni. L'incentivo economico può essere maggiore nelle zone in cui negli ultimi dieci anni si è registrato un maggior spopolamento.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare:

a) i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo;

b) i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione dell'incentivo, nonché la sua durata;

c) i criteri per l'individuazione delle zone interessate.

3. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2.

4. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 2 alle comunità sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino).

5. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 24.

Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: «Tra i casi straordinari di urgente necessità previsti per accedere alla locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile rientra anche quello di disdetta del contratto di locazione dell'unità abitativa qualora la stessa sia oggetto di espropriazione per pubblica utilità.»

Art. 25.

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, per l'anno 2023, concede un contributo di 5.000 euro, una tantum, per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, da corrispondere quale prestazione compresa tra quelle rientranti nell'ambito dell'assegno unico provinciale disciplinato dall'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Per accedere al contributo sono richiesti la residenza in Provincia di Trento da almeno due alla data della domanda e un indicatore di condizione economico-patrimoniale o, per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'assegno unico, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Quest'ultima deliberazione individua i criteri per la concessione del contributo, nonché le modalità e i tempi della sua erogazione e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo comma.»



2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'alibito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 26.

Modificazioni dell'art. 25-quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022)

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 25-quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «dei giovani di età inferiore a quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «delle coppie di giovani in cui almeno uno di età inferiore a quarant'anni» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

2. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25-quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «se al momento della nascita del primo figlio,» sono sostituite dalle seguenti: «se, al momento dell'erogazione del contributo,».

3. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25-quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «direttamente ai beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati».

4. Alla fine del comma 2 dell'art. 25-quater della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le parole: «In questo caso la deliberazione prevista dal comma 5 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.»

5. L'art. 25-quater della legge provinciale n. 3 del 2020, come modificato dal comma 1, si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questo articolo se il relativo procedimento non si è ancora concluso in tale data.

6. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 27.

Integrazioni dell'art. 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Dopo il numero 3) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2005 sono inseriti i seguenti:

«3-bis) svolge indagini, analisi e studi sul sistema dell'informazione e delle comunicazioni in ambito provinciale;

3-ter) promuove iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite eventi, conferenze, pubblicazioni e attraverso la stipula di convenzioni;».

2. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

Art. 28.

Intervento per favorire l'indipendenza abitativa delle giovani coppie

1. Per favorire, da parte di giovani coppie, l'acquisto della prima casa di abitazione e incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare, la provincia può concedere un contributo di 15.000 euro purché una quota sia finalizzata al versamento sulla posizione attivata o da attivarsi presso i fondi di previdenza complementare, tenuto conto anche dell'evoluzione della normativa statale relativa alle misure di sostegno per gli interventi realizzati su edifici o unità immobiliari.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti di accesso, il termine per l'adesione ai fondi, l'entità della quota, le condizioni, i criteri per la concessione, nei limiti delle risorse disponibili, e le modalità per l'applicazione di questo articolo nonché il periodo di raccolta delle domande, nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione di quest'articolo.

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 29.


Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogato.

2. Dopo l'art. 3 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 3.1 (Comitato provinciale sulla condizione abitativa). — 1. Per favorire il confronto sui temi delle politiche abitative, anche attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche all'interno e all'esterno del territorio provinciale, è istituito il Comitato provinciale sulla condizione abitativa. Il comitato opera attraverso l'utilizzo dei dati statistici, elaborati dall'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT), relativi in particolare alla rilevazione dei fabbisogni e alla situazione abitativa sul territorio o avvalendosi di soggetti esterni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli esiti dei lavori del comitato sono riportati annualmente alla Conferenza provinciale per l'edilizia abitativa prevista dall'art. 3-bis.

2. Il comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di politiche della casa ed è composto dai soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale assicurando il coinvolgimento dei portatori di interesse e, in particolare, dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali e delle associazioni degli inquilini e dei proprietari e di un rappresentante delle associazioni



sindacali maggiormente rappresentative. Il comitato opera con il supporto delle strutture provinciali e degli enti strumentali di riferimento.

3. Ai componenti del comitato non sono riconosciute indennità, né rimborsi spesa.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono disciplinati le modalità di funzionamento del comitato e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo articolo.»

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 30.

Modificazioni dell'art. 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nel comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «o dal CIP».

2. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «o dal CIP».

3. Nel comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «al comitato provinciale del CONI» sono inserite le seguenti: «e al comitato provinciale del CIP».

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 180.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 31.

Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 7 del 2021 è inserito il seguente:

«1-bis. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi energetica e d'incremento dei prezzi, l'esonero

previsto dal comma 1 è esteso al periodo di imposta 2023, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 32.

Inserimento dell'art. 15-quinquies nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'art. 13 (Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'art. 15-*quater*, nel capo I della legge provinciale sull'agricoltura 2003, è inserito il seguente:

«Art. 15-*quinquies* (Promozione dello sviluppo e della competitività dell'agricoltura trentina). — 1. Per accrescere lo sviluppo e la competitività delle imprese del settore agricolo operanti nel territorio provinciale la Provincia sostiene e promuove iniziative, anche finalizzate a favorire l'accesso al credito, che generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie.

2. Per attuare il comma 1 la Provincia può intervenire con misure agevolative, anche attuale o integrate con altre misure agevolative a carattere statale o dell'Unione europea, incluse quelle a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca previsto dalla vigente disciplina statale. Per l'attuazione può essere previsto il ricorso a protocolli d'intesa o convenzioni.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il Funzionamento e la gestione delle iniziative previste da quest'articolo e ogni altro aspetto necessario per la sua attuazione.»


2. L'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 è abrogato.

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.486.200 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 33.

Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale n. 27 del 1988, dopo le parole: «da adibire ad ostelli della gioventù» sono inserite le seguenti: «, esercizi rurali».



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 34.

Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Alla fine della lettera e quater) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono inserite le parole: «. In alternativa agli oneri per il rilascio delle patenti di servizio disciplinato dal decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg (Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione eli strutture operative della protezione civile provinciale), la cassa può riconoscere ai vigili del fuoco volontari il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente di guida civile se questa è convertita in patente di servizio; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i limiti, i casi, le condizioni e le modalità per il relativo rimborso».

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 30 (Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. L'art. 30 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Contributi per rilascio tempestivo degli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento). — 1. La Provincia sostiene soggetti residenti in unità immobiliari il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento mediante il riconoscimento di un'indennità speciale forfettaria, quale garanzia di tutela sociale, per favorire la loro ricollocazione in altre unità immobiliari, con le modalità previste da quest'articolo.

2. Il contributo è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare ai soggetti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, risiedevano nella medesima unità immobiliare, purché l'unità immobiliare venga rilasciata in tempi compatibili con l'avvio dei lavori definiti dal soggetto proponente dell'opera.

3. Per le medesime finalità è inoltre riconosciuto un contributo pari a 5.000 euro) ai soggetti titolari di at-

tività imprenditoriali che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono svolte in unità immobiliari non di loro proprietà mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, a condizione che l'unità immobiliare venga rilasciata in tempi compatibili con l'avvio dei lavori definiti dal soggetto proponente dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, nonché la documentazione da consegnare per riconoscimento dei contributi.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

3. Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale n. 22 del 2021, come modificato da quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.


2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 37.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.



Art. 38.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

23R00061

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 21.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 29 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata
e stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in 6.538.749.925,30 euro e in termini di cassa in 6.702.340.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in 5.997.505.468,70 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in 5.655.362.785,22 euro.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3.

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2023, per un importo massimo di 190 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale.


Art. 4.

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2023 - 2026 il ricorso all'indebitamento per complessivi 79,9 milioni di euro per l'anno 2024, 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2023 - 2025 è definita in 79,9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 115,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2025 con riferimento all'anno 2024, dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con ri-



ferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2025 in 3.151.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 1.425.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2025 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

23R00062

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio 2016 e disposizioni urgenti di carattere finanziario.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 108 Speciale del 3 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 71/1 del 14 luglio 2022;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


Legge regionale 1° agosto 2022, n. 16;

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2016 E DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2016 E DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo degli allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, come da elenco allegato alla presente legge, con le risultanze esposte negli articoli che seguono.

2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.

Capo I

CONTO FINANZIARIO

Sezione I

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art. 2.

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2016, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	euro	3.907.223.365,18
dei quali riscossi e versati	euro	3.517.510.376,55
e rimasti da riscuotere e versare	euro	389.712.988,63

Art. 3.

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2016, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	euro	4.065.953.403,35
dei quali pagati	euro	3.349.914.334,02
e rimasti da pagare	euro	716.039.069,33

Art. 4.

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2016 è determinato nel modo che segue:

a) entrate accertate

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	euro	2.810.444.855,87
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	euro	386.227.740,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	euro	41.046.393,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	euro	85.941.605,44
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	euro	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	euro	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	euro	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	euro	583.562.769,81
Totale delle entrate accertate	euro	3.907.223.365,18

b) spese impegnate

Titolo 1 - Spese correnti	euro	3.149.937.142,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	euro	254.969.697,98
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	euro	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	euro	77.483.793,11
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	euro	0,00
Titolo 7 - Spese per partite di giro	euro	583.562.769,81
Totale delle spese impegnate	euro	4.065.953.403,35



Riepilogo della competenza

Entrate accertate	euro	3.907.223.365,18
Spese impegnate	euro	4.065.953.403,35
Disavanzo	euro	-158.730.038,17

Sezione II
GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 5.

1. I residui attivi degli esercizi 2015 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in: euro 2.131.932.092,74

dei quali nell'esercizio 2016 sono stati riscossi	euro	553.627.721,45
e sono rimasti da riscuotere	euro	1.578.304.371,29

Art. 6.

1. I residui passivi degli esercizi 2015 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in: euro 2.002.675.113,33

dei quali nell'esercizio 2016 sono stati pagati	euro	497.917.215,89
e sono rimasti da pagare	euro	1.504.757.897,44

Art. 7.

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2015, è determinato come da tabella che segue:

Gestione			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2016			145.769.997,77
Riscossioni 2016	553.627.721,45	3.517.510.376,55	4.071.138.098,00
Pagamenti 2016	497.917.215,89	3.349.914.334,02	3.847.831.549,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			369.076.545,86
Pagamenti per azioni esecutive non ragolarizzate anni precedenti			0,00
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2016			369.076.545,86

Sezione III
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2016 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8.


1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2016 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2016 (art. 2)	euro	389.712.988,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	euro	1.578.304.371,29
Totale residui attivi	euro	1.968.017.359,92

Art. 9.

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2016 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)	euro	716.039.069,33
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	euro	1.504.757.897,44
Totale residui passivi	euro	2.220.796.966,77



Sezione IV
RISULTATI GENERALI

Art. 10.

1. È approvata la tabella «Economie vincolate al 31 dicembre 2016» riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 451.078.167,72.

2. È approvata la tabella «Riaccertamento residui al 31 dicembre 2016 - Elenco dei residui passivi perenti regionali» riportante le somme da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 7.277.525,02.


Art. 11.

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2016 è determinato nell'importo di euro 36.620.662,55 in base alle risultanze del prospetto che segue:

		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio				145.769.997,77
Riscossioni	(+)	553.627.721,45	3.517.510.376,55	4.071.138.098,00
Pagamenti	(-)	497.917.215,89	3.349.914.334,02	3.847.831.549,91
Saldo di cassa al 31 dicembre	=			369.076.545,86
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			369.076.545,86
Residui attivi di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	1.578.304.371,29	389.712.988,63	1.968.017.359,92
Residui passivi	(-)	1.504.757.897,44	716.039.069,33	2.220.796.966,77
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			14.675.214,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			65.001.061,95
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)	(=)			36.620.662,55

2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31 dicembre 2016, considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in base alle risultanze del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro -767.160.588,52:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		43.962.130,76
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016		7.277.525,02
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate		5.648.168,54
Fondo contenzioso		38.891.173,21
Altri accantonamenti		93.954.389,86
Totale parte accantonata (B)		352.703.083,35
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.....		49.738.741,02
Vincoli derivanti da trasferimenti		382.592.973,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		18.746.453,36
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		451.078.167,72
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)		-767.160.588,52



Art. 12.

1. Al fine di darne evidenza e continuità nelle scritture contabili dell'ente con riferimento agli effetti che l'anticipazione di liquidità, contratta ed incassata dalla Regione Abruzzo nell'esercizio 2013 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 8 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, produce sul risultato di amministrazione, al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 recante «Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018» sono state apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza:

a) Parte Entrata – titolo 0, categoria 01 – UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	
Variazioni in diminuzione per l'esercizio 2016... - 3.678.584,05	
Importo assestato	166.764.376,12
b) Parte Spesa – titolo 0 – DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Variazioni in aumento per l'esercizio 2016..... + 116.096,11	
Importo assestato (quota D.L.35/2013).....	3.794.680,16
c) Parte Spesa – titolo 1, missione 20, programma 01 – FONDO PER IL D.L. n. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	
Variazioni in diminuzione per l'esercizio 2016... - 3.794.680,16	
Importo assestato	162.969.695,96

Capo II

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E RENDICONTO CONSOLIDATO

Art. 13.

1. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 14.

1. È approvato il rendiconto consolidato giunta regionale - consiglio regionale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze riportate negli allegati espressamente enumerati dalla lettera *ca)* alla lettera *cv)* nell'elenco allegato alla presente legge.

Capo III

RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della regione, i rendiconti per l'esercizio 2016 delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Teramo, L'Aquila e Chieti.

Art. 16.


1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. - per l'esercizio 2016.

Art. 17.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T. - per l'esercizio 2016.

Art. 18.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della regione, il rendiconto dell'Agenzia sanitaria regionale - A.S.R. - per l'esercizio 2016.



Capo IV

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE


Art. 19.

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 è determinata rispettivamente in euro 2.655.486.352,87 ed in euro 2.695.597.196,29 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		01/01/2016	31/12/2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	5.095.046,24
Totale immobilizzazioni materiali		135.070.514,43	134.739.964,82
Totale immobilizzazioni finanziarie		220.542.547,29	262.574.130,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		355.613.061,72	402.409.141,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Totale rimanenze		0,00	0,00
Totale crediti		2.154.045.224,38	1.924.055.229,16
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		58.069,00	56.280,00
Totale disponibilità liquide		145.769.997,77	369.076.545,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.299.873.291,15	2.293.188.055,02
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		2.655.486.352,87	2.695.597.196,29

2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 è determinata rispettivamente in euro 2.655.486.352,87 ed in euro 2.695.597.196,29 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		01/01/2016	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		- 1.638.762.575,07	- 1.548.555.240,07
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		87.190.857,33	138.493.731,61
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI			
TOTALE DEBITI (D)		3.426.833.669,46	3.567.626.735,55
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		780.224.401,15	538.031.969,20
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.655.486.352,87	2.695.597.196,29
CONTI D'ORDINE			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00



3. Il risultato economico dell'esercizio 2016 è determinato in euro 90.207.335,00 sulla base delle seguenti risultanze:

2016	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.254.319.608,06
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.348.389.618,37
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 94.070.010,31
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	0,00
<i>da società controllate</i>	0,00
<i>da società partecipate</i>	0,00
<i>da altri soggetti</i>	0,00
Altri proventi finanziari	74.445,53
Totale proventi finanziari	74.445,53
Totale oneri finanziari	62.068.349,44
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 61.993.903,91
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	- 229.022,79
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	313.996.837,81
Totale oneri straordinari	63.505.027,78
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	250.491.810,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	94.198.873,02
Imposte (*)	3.991.538,02
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	90.207.335,00

Capo V

DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 20.

Interventi a favore della visita del Santo Padre in occasione della 728ª Perdonanza Celestiniana

1. La regione riconosce la valenza simbolica, culturale e sociale per l'Abruzzo della visita del Santo Padre in occasione della 728ª Perdonanza Celestiniana, iscritta dal 2019 nella «Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità» dell'UNESCO e simbolo di riconciliazione, coesione sociale e integrazione.

2. La regione, in considerazione della ricaduta mediatica internazionale della visita di cui al comma 1, riconosce altresì gli effetti favorevoli che possono derivarne per l'identità culturale e turistica del territorio regionale e della Città di L'Aquila.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la regione concede all'Arcidiocesi dell'Aquila un finanziamento di euro 200.000,00.

4. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e l'Arcidiocesi dell'Aquila.


5. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di turismo provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

6. Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, per l'anno 2022, con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario all'Arcidiocesi di L'Aquila», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07, programma 01, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio, annualità 2022:

a) Missione 07, programma 01, capitolo «Contributo straordinario all'Arcidiocesi di L'Aquila» in aumento di euro 200.000,00;

b) in aumento parte entrata titolo 1, tipologia 101, categoria 50.



Art. 21.

Adeguamento dello stanziamento di spesa obbligatoria per le coperture assicurative della giunta regionale

1. Al fine di adeguare nel triennio 2022-2024 le risorse finanziarie per le coperture assicurative della giunta regionale, lo stanziamento del capitolo di spesa 11452/2 «Spese per coperture assicurative», Missione 01, programma 03, titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024, è incrementato di euro 500.000,00 per l'anno 2022 e per euro 1.350.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2023-2024.

2. Ai fini della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, al bilancio regionale 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2022 per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 11452/2 «Spese per coperture assicurative» per euro 500.000,00;

2) in aumento parte entrata: titolo 1, tipologia 101, categ. 50, capitolo 11630/2 «Tassa automobilistica riscossa a seguito di accertamento e controllo» per euro 500.000,00;

b) esercizio 2023 per competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 11452/2 «Spese per coperture assicurative» per euro 1.350.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, programma 01, titolo 1, capitolo 321940/1 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» per euro 1.350.000,00;

c) esercizio 2024 per competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 01, programma 03, titolo 1, capitolo 11452/2 «Spese per coperture assicurative» per euro 1.350.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, programma 01, titolo 1, capitolo 321940/1 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» per euro 1.350.000,00.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Abruzzo.

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 71/1 del 14 luglio 2022, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00015

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 dicembre 2022, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 56 del 16 dicembre 2022).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di spesa

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'«emergenza bollette» e di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 48.000 migliaia di euro in favore dei comuni, da ripartire in base



alla popolazione (Missione 18, programma 1), e un contributo pari a 4.000 migliaia di euro in favore dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, da ripartire per il 40% in base alla popolazione e per il 60% in base al numero delle classi scolastiche (Missione 18, programma 1). A quota parte degli oneri di cui al presente comma, per l'importo di euro 2.819.960,31, si provvede mediante riduzione della Missione 1, programma 10, capitolo 108001 e, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate del Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218.


2. Limitatamente alle risorse finanziarie di cui al comma 1 gli enti locali, per l'esercizio finanziario 2022, possono procedere all'approvazione di variazioni al bilancio di previsione finanziario fino al 31 dicembre 2022, in deroga al termine di cui al comma 3 dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. La quota per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è incrementata dell'importo di 29.000 migliaia di euro (Missione 1, programma 11, capitolo 511603). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della Missione 20, programma 3, capitolo 613950.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 102, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 è ridotta dell'importo di euro 2.503.286,50 (Missione 16, programma 1, capitolo 144146).

5. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati, cui si fa fronte, per gli oneri di cui alla Missione 16, programma 1, capitolo 146518, con parte della riduzione operata al comma 4 e, per gli oneri di cui alla Missione 9, programma 5, capitolo 550801, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla Missione 1, programma 8, capitolo 215702.

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Variazione 2022
Parte A								
L.R. 14/1968, art. 12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE	+303.286,50
Parte B								
L.R. 9/2013, art. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. p. A	+ 293.997,92
L.R. 3/2016, art. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.PA DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA. NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO. ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	+ 294.010,17
L.R. 6/2001, art. 102	9	5	2	10	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	+ 120.000,00



6. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 13/2022, per le finalità di cui alla sotto indicata legge regionale, è variata per l'esercizio finanziario 2022 dell'importo a fianco alla stessa indicato, cui si fa fronte con riduzione di pari importo della Missione 8, programma 1, capitolo 446514:

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Variazione 2022
L.R. 9/2021, art. 70	8	1	1	12	3	447306	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATO ALLE SPESE PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI E URBANISTICI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DEI PIANI ATTUATIVI NONCHÉ PER GLI STUDI DI SETTORE DI CUI ALL'ART 26 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19.	+ 47.500,00

7. Per le finalità dei commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, programma 1, capitolo 156604), cui si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.

8. All'art. 13 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 102 è aggiunto il seguente:

«102-bis. È altresì autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni (Missione 16, programma 1, capitolo 142519) nonché la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, programma 1) per l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura.»

Agli oneri discendenti dal presente comma si fa fronte con parte della riduzione operata al comma 4.

9. Per le finalità di cui al comma 19 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2022, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 1, programma 11, capitolo 216529). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 16, programma 1, capitolo 143336).

Art. 2.

Finanziamenti spese correnti settore sanitario


1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 21 novembre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, la Missione 13, programma 1, capitolo 413301, per l'esercizio finanziario 2022, è incrementata di euro 249.721.586,96 cui si fa fronte con parte dell'accantonamento «Rate 2019 e 2020 e 2021 (parte) del mutuo contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31 luglio 2007, per l'approvazione del Piano di rientro» nel risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 3.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Al comma 5-bis dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, sono aggiunte le parole «per essere vincolate al ripiano del disavanzo».

2. Al comma 30 dell'art. 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni sono soppresse le parole «previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia» e le parole «Il regolamento» sono sostituite dalle parole «Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento».



3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2022, nella prima tabella riportata nel medesimo comma, gli importi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla voce «Art. 17, commi 1 e 2 - rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - allegato 1 parte A e parte B», come di seguito riportati:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 17, commi 1 e 2 -Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 - Parte A e Parte B	171.368.723,45	23.48.027.822,43	24.223.045.515,92

sono sostituiti dai seguenti:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 17, commi 1 e 2 -Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 - Parte A e Parte B	171.368.723,45	48.027.822,43	223.045.515,92

4. All'art. 30 della legge regionale n. 16/2022 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso né rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione.».

Il Comitato di cui all'art. 30 della legge regionale n. 16/2022 è istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16/2022 le parole «Missione 13» sono sostituite dalle parole «Missione 16».

6. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 è abrogato.

7. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2022, per le esigenze organizzative connesse ad agevolare le modalità di pagamento, è prorogato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro il limite massimo del 28 febbraio 2023.

8. All'art. 28 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro è ammessa la possibilità di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del Dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.».

Art. 4.

Disposizioni varie

1. Il contributo di cui all'art. 17, comma 3 - tabella 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, capitolo 377715 per l'esercizio finanziario 2022 deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2023.

2. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 87 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data.

3. Le iniziative a valere sul Fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2022, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2023 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data.


4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e secondo le modalità previste dallo stesso, i richiedenti possono confermare l'interesse dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 2023.

5. Al comma 31 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, le parole «del comune» sono sostituite dalle parole «al comune».

Art. 5.

Variazioni al bilancio della regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 13 dicembre 2022

SCHIFANI

L'Assessore regionale per l'economia
FALCONE

(*Omissis*).

23R00076

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 19.

Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei Conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 59 del 30 dicembre 2022)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 e variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B» comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di far fronte agli effetti derivanti dalla decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 il «Fondo accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo a seguito della decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 relativa alla sospensione del giudizio di parifica del rendiconto della Regione per l'anno 2020» (Missione 20, Programma 3, capitolo 215795) confluisce nel risultato di amministrazione con vincolo di specifica destinazione al ripiano del disavanzo.

Art. 2.

Fondo iniziale di cassa dell'esercizio finanziario 2021

1. A seguito della decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 sul rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, il Fondo iniziale di cassa riportato nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 3.098.732.042,25 e conseguentemente lo stanziamento del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 è rideeterminato in euro 3.395.883.423,57.



Art. 3.

*Termine per la riorganizzazione della rete
delle strutture accreditate di diagnostica di laboratorio*

1. Il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue, di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 182/2017, è prorogato al 30 giugno 2023.

Art. 4.

*Proroga contratti del personale del Servizio sanitario regionale
reclutato per emergenza Covid*

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, nelle more della definizione delle procedure di reclutamento delle unità di personale previste nei rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale e nelle rispettive dotazioni organiche, sono autorizzati a procedere alla proroga, fino al 28 febbraio 2023, dei contratti, a vario titolo stipulati, anche con forme flessibili, nei limiti dell'impegno orario di 18 ore settimanali, con il personale dei ruoli tecnico, professionale e amministrativo, reclutato durante il periodo di emergenza Covid per il contrasto alla pandemia, secondo l'effettivo fabbisogno ed entro i tetti di spesa per il personale previsti per ciascuna azienda.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2022

SCHIFANI

L'Assessore regionale per l'economia
FALCONE

L'Assessore regionale per la salute
VOLO


(Omissis).

23R00077


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-011) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 3 1 8 *

€ 3,00

